



Roma, 25 maggio 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli  
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

## CIRCOLARE 199

### **Oggetto: Art. 124 D.L. Rilancio – Beni impiegati nell'emergenza sanitaria esenti da IVA. Precisazioni.**

Si ricorda che l'art. 124 del D.L. Rilancio ha disposto che in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA assoluta a monte, le cessioni di beni impiegati nell'emergenza sanitaria. Tra i beni oggetto di esenzione IVA rientrano a titolo di esempio: le mascherine, i detergenti disinfettanti per mani, gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, camici, ecc.).

Il trattamento di esenzione con diritto alla detrazione, **detto anche ad aliquota zero**, comporta che il fornitore IVA da una parte non addebita l'IVA sulla cessione, e dall'altra scarica l'imposta sul valore aggiunto pagata a monte per acquistare, importare o produrre tali beni. Conseguentemente i fornitori di tali beni potranno detrarre l'IVA pagata sui beni acquistati e non dovranno applicare il meccanismo del pro-rata in proporzione al fatturato esente.

L'esenzione sulle forniture dei beni elencati nell'art. 124 del D.L. Rilancio si applica alle cessioni effettuate ai fini IVA (ai sensi dell'art. 6 del DPR n.633/72), dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. Rilancio), fino al 31 dicembre 2020, mentre a partire dal 1° gennaio 2021, gli stessi beni sconteranno l'aliquota IVA ridotta del 5%.

Ciò premesso, l'esenzione IVA si applica alle mascherine chirurgiche e mascherine FFp2/FFp3, anche se prive di marchio CE ma autorizzate in deroga dall'Istituto Superiore della Sanità (le prime) e dall'Inail (le seconde), mentre le mascherine destinate all'uso della collettività prive della marcatura CE dovrebbero essere soggette alla aliquota IVA del 22%.

Per quanto riguarda invece la fatturazione esente delle mascherine chirurgiche e delle mascherine FFp2/FFp3, in attesa di conferme della Agenzia delle Entrate, si ritiene che tali fatture concorrano al volume di affari IVA e come tali siano da registrare in IVA sia per il fornitore che per il cliente IVA e da indicare sia nella Lipe che nella dichiarazione annuale IVA.

Inoltre si osserva che, essendo state tali cessioni definite dalla norma "esenti dall'imposta sul valore aggiunto", alcuni hanno ritenuto, erroneamente, che alle cessioni dei beni elencati nell'art.124 del D.L. n. 34/2020, si applicasse l'esenzione dell'art.10 del D.P.R n.633/72

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: [assofarm@assofarm.it](mailto:assofarm@assofarm.it) – Cod. Fisc. 97199290582



In realtà la locuzione “esente” è stata utilizzata solo per esplicitare che tali cessioni non scontano l'imposta sul valore aggiunto ma, dal momento che non è stato modificato l'art.10 del D.P.R. n.633/72, è evidente che non trova applicazione quest'ultima disposizione. Infine si evidenzia che le fatture esenti, ai sensi dell'art.124 del Decreto Rilancio scontano l'imposta di bollo di 2 euro se l'importo fatturato supera 77,47 euro.

Poiché alcune farmacie applicano il metodo della ventilazione dei corrispettivi per la liquidazione dell'Iva non è necessario modificare gli attuali comportamenti, in quanto si continua a corrispondere l'imposta sulla base delle fatture di acquisto che saranno quindi assoggettate "alla aliquota Iva 0". Naturalmente, sulla base della norma, le farmacie avranno il diritto alla detrazione dell'Iva pagata su tali prodotti prima dell'entrata in vigore della disposizione in discorso, che verrà conseguentemente scomputata da quella da versare in occasione delle prossime liquidazioni Iva.

Cordiali saluti.

  
Il Segretario Generale  
Dr. Francesco Schito